

S. 5724/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Prima Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza dell' 8/6/2015 nella causa n° [redacted] 2013 R.G.C.

TRA

I [redacted], in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. I [redacted] giusta procura rilasciata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.5.2013, elettivamente domiciliata in Roma, Via PO n° 25/B presso lo studio degli Avv.ti Roberto Pessi e Maurizio Santori dai quali è rappresentata e difesa in virtù di delega a margine del ricorso in opposizione

Opponente

E

I.N.P.G.I. in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Roma piazza Cola di Rienzo 69, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del D.I. opposto, dall'Avv. Bruno Del Vecchio

Opposto

[redacted] in persona del Presidente e Irpt, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio giusta procura generale alle liti indicata in atti elettivamente domiciliato in Roma via [redacted]

Opposto

Oggetto : opposizione a d.i.
Conclusioni delle parti : come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato la società [redacted] a rl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 3103/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data

4- 15/4/2013 e notificato in data 29/4/2013, con il quale veniva ingiunto ad istanza dell'Inpgi il pagamento della complessiva somma di € 210.254,00, oltre interessi e spese legali, a titolo di contribuzione previdenziali e relative sanzioni concernente le posizioni dei seguenti lavoratori [redacted] (periodo di recupero contributivo: gennaio 2007 – novembre 2011); [redacted] (periodo di recupero contributivo: ottobre 2010 – novembre 2011); [redacted] (periodo di recupero contributivo: giugno 2008 – dicembre 2010), [redacted] (periodo di recupero contributivo: gennaio 2007 – agosto 2010); [redacted] (periodo di recupero contributivo: dicembre 2006 – aprile 2007); [redacted] (periodo di recupero contributivo: dicembre 2006 – dicembre 2010). A fondamento della domanda monitoria l'Inpgi aveva dedotto che, a seguito di ispezione iniziata il 26 aprile 2010 e conclusosi il 22 dicembre 2011 con il verbale 60/2011 notificato in pari data a [redacted] spa (conferente ramo d'azienda in favore di [redacted] r.l. con effetto dal 1° settembre 2012), si era accertato che i predetti lavoratori, formalmente inquadrati con contratti di lavoro "autonomi", avevano svolto di fatto mansioni dal contenuto giornalistico con vincolo di subordinazione per soddisfare normali esigenze di programmazione informativa de [redacted] r.l. in relazione a noti programmi televisivi di informazione come " [redacted] (anche nella versione del week end ed estiva); " [redacted] ".

L'opponente deduceva in via preliminare la parziale prescrizione dei crediti ingiunti, ai sensi della legge n. 33/1995; la violazione della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 97 della Costituzione; l'improponibilità, inammissibilità e infondatezza della procedura monitoria per mancanza dei relativi requisiti di legge; l'erroneità del calcolo delle sanzioni determinate sul presupposto della ricorrenza di ipotesi di evasione contributiva anziché, eventualmente, dell'omissione contributiva. Nel merito ha sostenuto la natura autonoma delle prestazioni oggetto di giudizio (per quanto concerne i giornalisti, riconosciuti dalla datrice di lavoro come tali, [redacted] e non giornalistica (per la posizione di [redacted] per tutto il periodo di recupero contributivo e [redacted] e [redacted] per il solo periodo 4 gennaio – 15 aprile 2007). In subordine argomentava in ordine alla ricorrenza di ipotesi di mera omissione contributiva,

Q

all'applicabilità dell'art 116 , comma 20 , della L 388/2000 e dell'art 1189 c.c. ed in ogni caso della convenzione Inpgi Enpals del 22/12/2009 , con la quale i due istituti richiamando la citata disposizione – avevano stabilito i criteri per il trasferimento dei contributi indebitamente versati all'uno o all'altro ente . In via di ulteriore subordine evidenziava che essa opponente era legittimata a rivendicare dall'Enpals (oggi Inps) la restituzione della contribuzione versata con riferimento alla posizione del lavoratore [redacted] (periodo 4/1/2007 – 15/4/2007) [redacted] (6/1/2007- 15/4/2007) e [redacted] (per tutto il periodo di recupero contributivo) ; inoltre eccepiva in compensazione o chiedeva la restituzione della contribuzione versata da essa opponente in misura del 2% alla Gestione separata Inpgi relativamente alle posizioni di [redacted] (per i periodi successivi al 15/4/2007) , [redacted] (per tutto il periodo di recupero contributivo) [redacted] (per tutto il periodo di recupero contributivo) [redacted] ((per tutto il periodo di recupero contributivo) [redacted] ((per tutto il periodo di recupero contributivo)) Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse in via preliminare , previo annullamento del verbale n° 60/2011 , revocare il d.i. opposto ; sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione parziale del credito contributivo vantato dall'Inpgi per decorso del termine prescrizione quinquennale ; nel merito , previo annullamento del verbale n° 60/2011 , revocare il d.i. opposto ; in via subordinata accertare e dichiarare che [redacted] ([redacted]) è tenuto a riversare all'Inpgi quanto versato nei periodi contributivi considerati nel d.i. opposto in relazione alle posizioni di [redacted] (periodo 4/1/2007 – 15/4/2007) [redacted] (6/1/2007- 15/4/2007) e [redacted] (per tutto il periodo di recupero contributivo) ; del pari accertare che l'Inpgi è tenuto a compensare con quanto eventualmente dovuto la contribuzione già versata alla Gestione Separata Inpgi 2 relativamente alle posizioni di [redacted] (per i periodi successivi al 15/4/2007) , [redacted] (per tutto il periodo di recupero contributivo) , [redacted] (per tutto il periodo di recupero contributivo) Desy [redacted] ((per tutto il periodo di recupero contributivo) [redacted] ((per tutto il periodo di recupero contributivo)) ovvero è tenuto a restituirla ad essa opponente ; accertare e dichiarare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1189 c.c.



e 116 commi 8 e segg e 20 L. 388/2000 che nulla essa opponente deve a titolo di interessi, sanzioni civili e/o altri accessori e somme aggiuntive; in via di ulteriore subordine revocare il decreto opposto determinando l'ammontare delle sanzioni civili nella minor misura di giustizia.

Si costituiva in giudizio l'INPGI argomentando in ordine all'irrelevanza ed, in ogni caso, all'infondatezza, delle questioni preliminari sollevate da controparte relative alla proponibilità del ricorso monitorio ed all'insussistenza della violazione della Legge 241/1990 e dell'art. 97 Costituzione. Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale avanzata dall'opponente e sosteneva la riconducibilità della mansioni svolte dai sei giornalisti oggetto di recupero contributivo, a rapporti di lavoro di natura giornalistica e subordinata. Contestava gli avversi assunti anche per quanto attiene al regime sanzionatorio applicato e alla correttezza dei conteggi.

Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio anche l'INPS affermando essere "non giornalistica" la prestazione resa dai sei lavoratori le cui prestazioni sono oggetto del d.i. opposto; richiamava il disposto dell'art 116 comma 20 della L. 388/2000 ed evidenziava che, in ipotesi di disconoscimento dell'obbligo contributivo nei confronti dell'e [redacted], esso istituto avrebbe dovuto corrispondere direttamente all'Inpgi i soli contributi versati senza importi accessori, con l'esclusione di contribuzione "prescritta e/o già utilizzata a fini pensionistici o per erogare prestazioni di carattere previdenziale ed assistenziale".

Ammesse ed espletate prove orali, autorizzato il deposito di note e conteggi subordinati, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. L'opposizione merita parziale accoglimento nei termini di cui appresso.

Com'è noto l'INPGI, secondo l'art 1 dello Statuto (approvato dopo la privatizzazione con Decreto Interministeriale del 24/7/05), è una "fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'art 38 della Cost. con autonomia gestionale, organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30/6/'94 n° 509". Deve poi rilevarsi che l'Inpgi,

ai sensi dell'art. 1 comma II dello Statuto è soggetto a vigilanza dello Stato e pertanto non può essere messa in dubbio l'applicabilità all'Istituto dell'art 635 I c. , c.p.c. . Inoltre occorre rilevare l'art 635 II c. c.p.c. riconosce valore di idonea prova scritta al fine dell'emissione di decreto ingiuntivo agli accertamenti ispettivi compiuti dagli enti di previdenza ed assistenza per il recupero dei crediti aventi ad oggetto contributi previdenziali senza alcuna specificazione sulla natura privata o pubblica di detti enti . Il richiamo dell'opponente alla disciplina della riscossione mediante ruolo è inconferente come pure il richiamo alla disciplina di riordino del servizio nazionale della riscossione , riguardando tale disciplina lo Stato , gli enti territoriali e gli altri enti pubblici , anche previdenziali , con esclusione degli istituti privatizzati come l'Inpgi.

In ogni caso deve evidenziarsi che con l'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice assume la piena cognizione in ordine alla esistenza e validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione e pertanto deve comunque esaminare la fondatezza della domanda azionata in sede monitoria e ciò a prescindere dall'ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio e dalla regolarità formale dell'accertamento ispettivo ; sul punto si sottolinea inoltre la totale genericità delle censure sollevate avverso il verbale ispettivo in atti , limitandosi parte opponente a dedurre apoditticamente il difetto di motivazione e la contraddittorietà del medesimo .

Ciò detto occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione sollevata dall'opponente in relazione alle posizioni di [redacted] per i quali vengono richiesti contributi a far data dall'1/12/2006 e non dal 22/12/2006 (la notifica del verbale ispettivo è intervenuta il 22/12/2011) : deve infatti considerarsi che ai sensi dell'art 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e quindi dal giorno 20 del mese successivo a quello di competenza .

Passando all'esame del merito ,a fini di chiarezza espositiva, vale la pena di richiamare l'art. 38 della legge n. 416 del 1981, come da ultimo sostituito dall'art. 76, comma 1, della legge n. 388 del 2000 : secondo il disposto di detta norma l'Inpgi gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione

anche in favore dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I requisiti per l'operatività della tutela previdenziale sono pertanto il possesso dello status di giornalista (professionista, pubblicista o praticante) e il carattere subordinato e naturalmente di natura giornalistica, del rapporto di lavoro intrattenuto da tale soggetto. Deve poi osservarsi che, come statuito dalla S.C., lo status di giornalista (o di praticante) non è di per sé sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione, essendo necessaria una verifica sulla effettiva natura del rapporto: infatti, il datore di lavoro, quale terzo non legittimato ad impugnare il provvedimento di iscrizione del dipendente all'albo dei giornalisti, può far valere davanti al giudice ordinario, a tutela di propri diritti, l'effettiva natura dell'attività svolta dal lavoratore e la mancanza dei presupposti per la sua iscrizione all'albo (cfr Cass. n° 3716/97). L'iscrizione all'albo dei giornalisti o praticanti - se costituisce presupposto indefettibile per rivendicare lo status professionale relativo - non preclude peraltro l'autonoma valutazione, da parte del giudice ordinario, dell'attività effettivamente svolta, nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio, non già in funzione della disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione, bensì soltanto per verificare se tale attività, nel caso concreto, presenti connotati tipici di quella giornalistica (Cass. n° 536/93). Alla stregua di tali principi si appalesano irrilevanti le contestazioni, peraltro del tutto generiche e prive di alcuna specifica indicazione ai nominativi dei giornalisti ai quali sono riferite, sollevate dall'opponente da [redacted] in relazione alla mancata verifica - al momento del rilascio delle relative attestazioni da parte dell'Ordine dei Giornalisti - della sussistenza dei presupposti per l'avvenuta pratica giornalistica o che siano stati iscritti in seguito dell'intervento sostitutivo dell'ordine professionale.

Ciò detto deve rilevarsi che l'opponente ha contestato la natura ed il contenuto giornalistico delle prestazioni lavorative rese da [redacted] per tutto il periodo di recupero contributivo e relativamente alle posizioni di [redacted] e [redacted] solo con riferimento al periodo 4 gennaio 2007 - 15 aprile 2007 (con riferimento quindi al programma "[redacted]"). Quanto alla natura dell'attività giornalistica deve richiamarsi la definizione elaborata, all'esito di ampia riflessione, dalla giurisprudenza di legittimità che evidenzia che l'attività

giornalistica è contraddistinta dalla creatività di colui che , con opera tipicamente intellettuale , provvede alla raccolta , elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa ,mediando tra il fatto conosciuto e la diffusione di esso attraverso un messaggio necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e formazione culturale assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali (cfr per tutte Cass. 23625/2010 e Cass. 17723/2011) . La S.C. ha ritenuto di qualificare quale attività giornalistica non solo quella svolta nell'ambito dei telegiornali o radiogiornali ma anche quella inerente a programmi con finalità informativa ad essi comparabili (Cass. 1372/2002) ; anche di recente è stato riaffermato che ai fini della qualificazione della natura giornalistica della prestazione non ha alcun rilievo la circostanza che essa sia svolta nell'ambito di un programma di rete anziché di una testata giornalistica (Cass. n° 22325/2013) dovendo ,piuttosto darsi rilievo al contenuto intrinseco dell'attività svolta. Per quanto attiene specificatamente alla contestazione avanzata dall'opponente appare rilevante evidenziare che i responsabili dei programmi nei quali sono stati impiegati [redacted] e [redacted] (nel periodo 4 gennaio 2007 – 15 aprile 2007) ovvero rispettivamente [redacted] per il primo , e [redacted] , per i secondi , erano giornalisti professionisti regolarmente iscritti all'Inpgi. L'assunto di parte opponente secondo il quale [redacted] nel periodo suddetto avevano svolto solo mansioni pianificazione logistico- organizzativa e gestionale è stato smentito dalle dichiarazioni rese dal teste [redacted] il quale ha riferito : *"Ho conosciuto [redacted] nel peridodo 2007- 2008 quando lavoravo a [redacted] Confermo che il giornalista [redacted] ha svolto le mansioni di cui al capitolo 9 lettere a) b) c) e) della memoria Inpgi ; nulla so in ordine alle mansioni di cui ai punti f) e G) Confermo che riceveva direttiva sui temi da trattare da me e dai soggetti di cui al capitolo 10.a) ; confermo che [redacted] partecipava quotidianamente alle riunioni di redazione , lavorava in*

redazione per 8- 10 ore al giorno , e lo posso dire perché anche io ero presente con quegli orari..... Per quanto attiene la giornalista [redatto] posso dire che ha partecipato ai programmi [redatto] , almeno fino a quando vi ho partecipato io svolgendo le stesse mansioni di redattore che ho detto per i giornalisti [redatto] ; svolgeva mansioni giornalistiche come gli altri redattori ; confermo quanto riportato al capitolo 36 lettere a) b) C) d) ,memoria Inpgi “ Quanto alla posizione del [redatto] si richiama la deposizione del teste [redatto] “Ho lavorato sempre per la trasmissione [redatto] anche con [redatto] e ciò sin da quando ho iniziato a lavorare per la trasmissione cioè nel 2006 , epoca in cui il [redatto] già vi lavorava con il ruolo inizialmente quale giornalista e poi da settembre 2006 come autore del programma. Preciso però che sostanzialmente le mansioni svolte e le modalità di espletamento delle stesse rimasero invariate :era lui insieme ad altri a decidere i temi da trattare , i servizi da realizzare ,gli ospiti da invitare a dare direttive ai giornalistiche lavoravano nel programma . Partecipava quotidianamente alle riunioni di redazione e veniva stabilmente inserito nei turni di coloro che partecipavano al programma . Ciò vale per tutto il periodo 2006 – 2010 Confermo che in questo periodo il [redatto] ha svolto le mansioni indicate al cap .45 memoria Inpgi che mi si legge “ e della teste F [redatto] dopo aver fatto riferimento al formale inquadramento del [redatto] poi precisa [redatto] in concreto partecipava alle quotidiane riunioni di redazione sia come programmatista che come autore ; per il primo periodo era lui a redigere la scheda del programma che veniva sottoposta agli autori , partecipava ad una turnazione decisa dagli autori nella quale erano inclusi sia programmisti registi che giornalisti . Non saprei dire in che cosa si differenziava l’attività dei giornalisti e dei programmisti registi che partecipavano al programma “. Pertanto la contestazione di parte opponente in ordine alla natura non giornalistica dell’attività dei soggetti sopra menzionati nei precisati periodi deve ritenersi infondata .

L’opponente contesta per tutte le posizioni di cui al d.i. opposto la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato . Come è noto in tema di rapporto di lavoro giornalistico ,in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività

(contraddistinta dalla creatività di colui che , con opera tipicamente intellettuale , provvede alla raccolta , elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa) la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la sussistenza della subordinazione quando la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale , l'osservanza di orario di lavoro determinato dal datore di lavoro), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni , mentre sussiste un contratto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi fiduciari eseguiti in autonomia (cfr Cass. 20.8.2003, n. 12252; Cass. 18.8.2003, n. 12079; Cass. 29.11.2002, n. 16997; Cass. 26.3.2002, n. 4338; Cass. 19231/06) . In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell' attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (da ultimo Cass.sez lav. n° 22785/2013) non potendo essere esclusa la subordinazione per il fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. Sez. lav. n. 8068 /2009; Cass., Sez. lav., n. 14913 / 2009 , già citata Cass.sez lav. n° 22785/2013) .Secondo poi i generali principi elaborati dalla S.C. il nomen juris scelto dalle parti assume rilievo decisivo solo se sia effettivamente corrispondente alle reali modalità di espletamento della prestazione nel corso del rapporto .

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve evidenziarsi che sia in considerazione della copiosa documentazione versata in atti dall'Inpgi , non

contestata da controparte , che delle risultanze dell'istruttoria deve ritenersi comprovata la ricorrenza di rapporti di lavoro di natura subordinata per le posizioni ed i relativi periodi in contestazione . Procedendo all'esame delle risultanze istruttorie per le singole posizioni , si evidenzia quanto segue :

..... (periodo di recupero contributivo gennaio 2007 – novembre 2011.)

.....). Relativamente a tale posizione riferiscono i teste

....., (.....). Il teste dichiara

: *“...Ho lavorato insieme con il sig. solo nel programma*

negli anni 2009-2011 circa. Preciso che io ho iniziato a lavorare per il programma

sino al maggio 2006. Negli anni 2007-2008 il predetto ha lavorato per il

programma ; lo so perché eravamo informati dai colleghi che

lavoravano ai vari programmi ma non posso riferire circa le concrete modalità di

espletamento della prestazione lavorativa del l se non per quanto

riguarda il programma al quale io stesso ho partecipato. Confermo che il

..... riceveva direttive da conduttori giornalisti, coordinatori ed autori

del programma che mi si leggono al cap. 12 a) memoria Inpgi e partecipava

quotidianamente a riunioni di redazione mattutine alle quali partecipavo anche io in

veste di giornalista redattore del programma e poi autore. Vi erano dei computer a

disposizione di tutti coloro che lavoravano nel programma con mansioni

giornalistiche e che utilizzavamo a seconda dei turni di lavoro; pertanto il

..... aveva una sua password ed username per utilizzare tali postazioni; utilizzava

comunque fax posta elettronica ed ogni ulteriore strumentazione necessaria

all'attività lavorativa forniti da In caso di assenza era tenuto a preavvertire

..... ed i redattori ed autori del programma e doveva richiedere una

autorizzazione verbale per eventuali permessi; nel caso non la chiedesse non

venivano assunti provvedimenti disciplinari però ciò per il non è mai

successo. Ricordo che è successo per altri giornalisti ma non ricordo chi, né se

fossero formalmente inquadrati come lavoratori subordinati. Preciso che ero io ad

occuparmi di stabilire i turni interni alla redazione nei quali tra gli altri giornalisti

era inserito anche i Confermo che il rispettava gli

orari di lavoro di cui al cap 14 b) memoria Inpgi che mi si legge. Non ho partecipato al programma life poi [redacted] e quindi non posso riferire sulle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa del [redacted] riguardo al predetto programma. Preciso che ho iniziato a lavorare per il programma [redacted] nel maggio 2006...". La teste [redacted], intimata dall'opponente, riferisce "...Ho lavorato per il programm [redacted] sin dal 2003 fino all'ottobre 2008; nel 2007-2008 [redacted] ha partecipato al detto programma e alla versione estiva; a lui era affidata la rassegna stampa e andava in video insieme ad una collega. Erano solo loro due ad andare in video per la rassegna stampa; si confrontavano comunque con gli autori del programma nella scelta degli argomenti da trattare nella rassegna stampa e nella suddivisione degli argomenti tra lui e l'altra conduttrice. Partecipava alle riunioni di redazione che erano quotidiane dopo la diretta; quanto ai turni preciso che doveva essere sempre presente in quanto andava in video. Non è mai stato assente. Non aveva una postazione riservata ma utilizzava quelle messe a disposizione dall'azienda per tutti coloro che lavoravano nel programma con una propria password e username...". Il test [redacted] in primis conferma le dichiarazioni rese all'Ispettore dell'INPGI ed allegate al doc. 24 del fascicolo INPGL, e quindi dichiara : "...Ho lavorato quale autore del programm [redacted] nel 2002; poi sempre come autore dal 2004 all'agosto 2008 per i programmi [redacted] e una serie di speciali TG del pomeriggio. Avevo dei contratti di consulenza. Confermo di aver reso all'ispettore Inpgi le dichiarazioni di cui all'allegato 24 fasc. monitoraggio Inpgi che mi si mostra. Ho conosciuto [redacted] nel periodo 2007-2008 quando lavoravo a [redacted] di [redacted]. Confermo che il giornalista [redacted] ha svolto le mansioni di cui al capitolo 9 lettere a) b) c) e) della memoria Inpgi; nulla so in ordine delle mansioni di cui ai punti f) e G) Confermo che riceveva direttiva sui temi da trattare da me e dai soggetti di cui al capitolo 10.a); confermo che il [redacted] partecipava quotidianamente alle riunioni di redazione, lavorava in redazione per 8-10 ore al giorno, e lo posso dire perché anche io ero presente con quegli orari; aveva una postazione di lavoro a lui assegnata stabilmente. Quanto alla partecipazione al programma [redacted] confermo quanto riportato nei capitoli

12) memoria Inpgi lettere a) b) c) ed e). Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato a [redacted] ha partecipato alla versione estiva del programma Omnibus estate mi pare nel 2007-2008; confermo quanto riportato ai capitoli 14 memoria Inpgi lettere a) b) e c)..." Infine il teste [redacted] ha riferito in relazione all'ultimo periodo di recupero contributivo dichiarando : "...Ho lavorato negli anni 2010 – 2011 con il giornalis [redacted] nel programma [redacted] poi divenuto [redacted] Io all'interno del programma svolgevo mansioni di curatore con qualifica di vice capo redattore. In tale periodo e con riferimento al programma che ho det. [redacted] svolgeva mansioni giornalistiche da redattore ovvero partecipava al lavoro di redazione quotidianamente osservando l'orario di lavoro di otto ore ed essendo inserito nei turni di redazione come tutti gli altri redattori ordinari. Inoltre gli ho affidato oltre ai servizi che si svolgevano in redazione servizi in trasferta su temi precisi. Aveva una postazione esclusiva in redazione ed in caso di assenza doveva preavvertire la redazione".

[redacted] (periodo ottobre 2010 – novembre 2011 programma [redacted])
 [redacted]. In relazione a tale posizione riferiscono i testi [redacted] e [redacted]. La prima conferma le dichiarazioni rese agli ispettori INPGI (all 18 fascicolo Inpgi) e dichiara : "Anche per la [redacted] confermo quanto al capitolo 24 (della memoria Inpgi) con la precisazione come sopra che non posso dire se stava in redazione 8 ore al giorno ma certamente c'era tutti i giorni dal lunedì al venerdì..." . Il teste [redacted] riferisce : "...Sempre negli stessi anni (ovvero 2010/2011)- e con riferimento al medesimo programma posso dire che la [redacted] vi ha lavorato con le stesse modalità che ho descritto per il [redacted] anche se la inviavo meno in trasferta; anche la [redacted] era inserita nel lavoro redazionale, aveva una postazione esclusiva, era inserita nei turni redazionali di otto ore e doveva preavvisare in caso di assenza".

[redacted] (periodo giugno 2008 – dicembre 2010 per i programmi ([redacted] in tutte le sue versioni e [redacted]). In ordine a tale posizione riferiscono i testi [redacted] , [redacted] , [redacted] , [redacted] , [redacted] , [redacted] . Il teste [redacted] dichiara "...Preciso che ho iniziato a lavorare per il programma [redacted] nel maggio 2006 e ricordo di avervi lavorato nella stagione



2008 – 2009 con la [redacted] la quale svolgeva mansioni giornalistiche. La stessa partecipava quotidianamente alle riunioni di redazione che si tenevano per la realizzazione del programma, alle quali partecipavo anche io, era stabilmente inserita nei turni di lavoro dei vari giornalisti che curavano il programma, anche in questo caso i turni li organizzavo io. Riceveva direttive sui temi da trattare sui servizi da realizzare dal direttore della testata, capi redattori ed autori del programma; anche per [redacted] vale quanto ho sopra detto per il [redacted] nel senso che utilizzava con propria password e username PC riservati a tutti i giornalisti che lavoravano nel programma...”. La teste [redacted] riferisce : “...Anche la [redacted] ha lavorato ad [redacted] dal giugno 2008; per quei mesi in cui ho partecipato al programma e quindi fino ad ottobre 2008 posso dire che la stessa partecipava alle riunioni di redazione quotidiane; non era tenuta, come tutti i giornalisti che lavoravano nel programma al rispetto di un preciso orario di lavoro ma doveva essere a disposizione quotidianamente (cinque giorni a settimana) in una determinata fascia oraria. La [redacted] come gli altri giornalisti che partecipavano al programma, nel caso di assenze improvvisate avvertiva la redazione per evitare scoperture e permettere una riorganizzazione del lavoro; non so come si regolasse nel caso di richiesta di permessi. Non aveva una postazione riservata ma utilizzava quelle messe a disposizione dall'azienda per tutti coloro che lavoravano nel programma con una propria password e username...”. Il teste [redacted] in relazione alla posizione de qua dichiara “...Per quanto riguarda la giornalista Ilaria [redacted] ricordo solo che ha partecipato al programma [redacted], non ricordo se la versione invernale o estiva; anche lei come tutti i redattori svolgeva le mansioni che ho detto per [redacted] sotto le direttive di noi autori e del conduttore [redacted]; aveva anche lei una postazione fissa; partecipava alle riunioni di redazione e vi lavorava per otto o dieci ore; doveva preavvertire dell'assenza per consentire di riorganizzare il lavoro. ADR. So quanto ho riferito perché ho visto personalmente la [redacted] al lavoro...”. Infine la teste [redacted] riferisce : “...Lavoro dal 96 per l'opponente con mansioni di giornalista vice caporedattore redattore esteri ed economia. Confermo le dichiarazioni rese agli ispettori Inpgi il 4/10/2011. Per quanto attiene alla [redacted] confermo che saltuariamente, quando conducevo [redacted]

avevo contatto con lei che mi forniva materiale a seconda del tema della puntata che era stato deciso collegialmente alle riunioni di redazione cui partecipavano tutti i collaboratori...".

(periodo gennaio 2007 – agosto 2010 per i programmi e in tutte le sue versioni). Relativamente a tale posizione lavorativa riferiscono i testi , e . Il teste (in relazione al programma al quale aveva partecipato fino al 2011) dichiara : "...Dall'aprile 2007 circa ha iniziato a partecipare al programma la giornalista e valgono per lei le stesse circostanze che ho riferito per partecipava quotidianamente alle riunioni di redazione che si tenevano per la realizzazione del programma, alle quali partecipavo anche io, era stabilmente inserita nei turni di lavoro dei vari giornalisti che curavano il programma, anche in questo caso i turni li organizzavo io. Riceveva direttive sui temi da trattare sui servizi da realizzare dal direttore della testata, capi redattori ed autori del programma; utilizzava con propria password e username Pc riservati a tutti i giornalisti che lavoravano nel programma...". La teste dichiara : "...Anche la ha partecipato ad nel periodo 2007-2008 (fino a quando io ho partecipato al programma cioè ottobre 2008) svolgeva attività giornalistica con le stesse modalità che ho riferito per anche per quanto attiene ad assenze e permessi...". Infine il teste riferisce : "...Per quanto attiene la giornalista posso dire che ha partecipato ai programmi , almeno fino a quando vi ho partecipato io (ovvero fino al 2008) svolgendo le stesse mansioni di redattore che ho detto per i giornalisti ; svolgeva mansioni giornalistiche come gli altri redattori; confermo quanto riportato al capitolo 36 lettere a) b) C) d), memoria Inpgi...".

= (periodo dicembre 2006 – aprile 2007 per i programmi anche nella versione "week end"). In ordine a tale posizione lavorativa depongono i testi , e zia C i . Gli ultimi due nulla sono in grado di riferire circa le concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa della Torriglia mentre il test dichiara : "...Ho

lavorato nel 2006-2007 sempre i [redacted] con la giornalista [redacted] anche per lei vale quanto ho riferito i [redacted] e [redacted] partecipava quotidianamente alle riunioni di redazione che si tenevano per la realizzazione del programma, alle quali partecipavo anche io, era stabilmente inserita nei turni di lavoro dei vari giornalisti che curavano il programma, anche in questo caso i turni li organizzavo io. Riceveva direttive sui temi da trattare sui servizi da realizzare dal direttore della testata, capi redattori ed autori del programma; utilizzava con propria password e username Pc riservati a tutti i giornalisti che lavoravano nel programma...”;

- I [redacted] (periodo: dicembre 2006 – dicembre 2010 per i programmi [redacted] in tutte le sue versioni e Nier [redacted]). Relativamente a tale posizione debbono richiamarsi le deposizioni di [redacted], [redacted] C [redacted] e I [redacted]. Il teste [redacted] dichiara “...Ho lavorato sempre per la trasmissione... [redacted] anche con [redacted] e ciò sin da quando ho iniziato a lavorare per la trasmissione cioè nel 2006, epoca in cui il [redacted] già vi lavorava con il ruolo inizialmente quale giornalista e poi da settembre 2006 come autore del programma. Preciso però che sostanzialmente le mansioni svolte e le modalità di espletamento delle stesse rimasero invariate: era lui insieme ad altri a decidere i temi da trattare, i servizi da realizzare, gli ospiti da invitare a dare direttive ai giornalisti che lavoravano nel programma. Partecipava quotidianamente alle riunioni di redazione e veniva stabilmente inserito nei turni di coloro che partecipavano al programma. Ciò vale per tutto il periodo 2006 – 2010 Confermo che in questo periodo il [redacted] ha svolto le mansioni indicate al cap. 45 memoria Inpgi che mi si legge...”. La teste [redacted] riferisce “...Per quanto riguarda [redacted] posso riferire per il periodo 2006 – fino ad ottobre 2008 e ricordo che inizialmente era programmista regista e poi era collaboratore autoriale. [redacted] in concreto partecipava alle quotidiane riunioni di redazione sia come programmista che come autore; per il primo periodo era lui a redigere la scheda del programma che veniva sottoposta agli autori, partecipava ad una turnazione decisa dagli autori nella quale erano inclusi sia programmisti registi che giornalisti. Non saprei dire in che cosa si differenziava l’attività dei giornalisti e dei programmisti registi che partecipavano al programma. Quando divenne autore, mi pare intorno al

settembre 2008, partecipava alle riunioni di redazione proponendo temi, ospiti e decidendo come impostare ogni puntata e suggerendo rubriche. Anche quando era programmatista regista proponeva temi da svolgere in riunione di redazione ma con un diverso peso; quando era collaboratore aurorale non soggiaceva al rispetto di un orario di lavoro preciso ma partecipava alla turnazione con gli altri autori del programma; aveva un badge di accesso ai locali di [redacted] che deve avere chiunque abbia accesso ai locali perché serve per superare i tornelli. Qualora succedesse qualcosa di improvviso o un evento di rilevanza mediatica imprevisto lui come gli altri autori chiamava il personale che lavorava al programma, me compresa, anche a tarda notte. Non aveva una postazione riservata ma utilizzava quelle messe a disposizione dall'azienda per tutti coloro che lavoravano nel programma con una propria password e username. Non so come si regolasse nel caso di assenze, ferie o richiesta di permessi. [redacted] è una raccolta di frasi che venivano assemblate in montaggio con l'ausilio di un montatore, [redacted] in pillole era la selezione di momenti salienti delle trasmissioni di [redacted] della settimana; non so cosa di preciso facesse il [redacted] nell'ambito di tali rubriche...". Il teste C' [redacted] dichiara "...Per quanto attiene a l [redacted] ricordo sicuramente che ha partecipato al programma [redacted] nel periodo mi pare 2005-2008; non posso riferire dopo perché io ero andato via. Anche lui svolgeva mansioni di redazione con le modalità che ho descritto per i giornalisti di cui sopra. Confermo quanto riportato ai capitoli 45 e 46 memoria Inpgi...". La teste [redacted] riferisce : "...Per quanto riguarda [redacted] confermo i capitoli 45 e 46 della memoria Inpgi; preciso che non so dire se stava in redazione 8 ore al giorno ma certamente c'era tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Non so cosa succedesse se non poteva venire al lavoro...".

Rilevante per tutte le posizioni oggetto di recupero contributivo è la deposizione del teste Scaramella (indotto dall'opponente) il quale riferisce di aver lavorato con mansioni di direttore di produzione e produttore esecutivo per i programmi [redacted], [redacted], [redacted] e dall'aprile 2011 per il programma [redacted] e di aver avuto contatti quotidiani con i giornalisti che quando dovevano organizzare una intervista o un servizio lo contattavano per il

necessario supporto organizzativo . Il teste dichiara che i giornalisti [redacted] a , [redacted] , [redacted] e [redacted] partecipavano alle riunioni di redazione dei programmi ai quali erano addetti, conferma l'utilizzazione da parte dei giornalisti di attrezzature e mezzi posti a disposizione dall'opponente (è irrilevante se in via esclusiva o meno) e poi riferisce *"Se alcuni di questi giornalisti stavano male dovevano avvisare dell'assenza per consentire la riorganizzazione del programma ; non avvisavano me ma i conduttori e autori del programma . Quando dico dovevano mi riferisco al fatto che ciò era necessario ai fini della trasmissione . Io non ho mai visto i turni di redazione ; posso dire che i programmi che ho detto dovevano garantire la messa in onda quotidiana sette giorni su sette e che vedevo questi giornalisti alternarsi ma non saprei dire per quanto tempo ciascuno .*

Dalle deposizioni testimoniali sopra riportate emerge lo stabile e continuativo inserimento dei sei giornalisti di cui al d.i. opposto nell'organizzazione aziendale di [redacted] che faceva quotidiano affidamento sulle loro prestazioni lavorative per garantire la messa in onda dei menzionati programmi (alcuni dei quali in onda anche la domenica) e le variabili e mutevoli esigenze inevitabilmente connesse con una costante programmazione .Lo stabile e permanente inserimento nell'organizzazione aziendale è ulteriormente confermato dall'utilizzo di mezzi e strumenti forniti dalla datrice di lavoro , dalla predisposizione di turni per la copertura delle esigenze informative dell'opponente (cfr anche doc 49 e 51) , dalla riferita partecipazione continuativa alle riunioni di redazione , dalla sottoposizione alle direttive e prescrizioni organizzative dei responsabili dei programmi (cfr anche documento incontestati da 34 a 51) .

Alla stregua di quanto esposto deve quindi concludersi per la fondatezza della pretesa contributiva vantata dall'Inpgi in relazione alle sei posizioni de quibus per i periodi di recupero contributivo specificamente sopra richiamati .Dai conteggi non contestati depositati dall'Inpgi in via telematica l'8/4/2015 emerge che l'importo dei contributi dovuti ammonta ad € 139.513,00 ; dai conteggi parimenti non contestati versati in atti dall'opponente risulta che la stessa ha versato l'importo di € 60.519,04 all'Enpals (oggi Inps) in relazione ad alcuni periodi di recupero contributivo di cui al d.i. opposto concernenti le posizioni di [redacted] , [redacted] , [redacted] , [redacted] , [redacted] , [redacted] .

..... In forza della convenzione Inpgi – Enpals del 22/12/2009, nella quale i due enti hanno fatto espresso riferimento all'art 116 comma 20 della L 388/2000 (pertanto non v'è questione di applicazione automatica o meno all'Inpgi della citata disposizione, avendo lo stesso Istituto stipulato una convenzione in proposito) l'Inps deve essere condannato al versamento all'Inpgi della predetta somma di 60.519,04 indebitamente corrisposta in relazione alle posizioni di
l p

Del resto lo stesso convenuto riconosce di essere tenuto alla corresponsione all'Inpgi di tale somma .

Pertanto dall'importo complessivo dei contributi dovuti deve detrarsi l'importo di € 60.519,04.

Non appare, invece meritevole di accoglimento la richiesta dell'opponente di compensazione e /o restituzione del contributo integrativo del 2% asseritamente versato alla gestione separata dell'Inpgi : i giornalisti che svolgano attività giornalistica professionale autonoma, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'Inpgi .Con riferimento all'iscrizione in esame, il D.Lgs. n. 103/1996 *cit.* prevede due tipi di contributo: uno "soggettivo" a carico del giornalista l'altro "integrativo", pari al 2% del fatturato lordo, che deve essere riscosso direttamente dal giornalista all'atto del pagamento del compenso relativo alle collaborazioni rese all'editore . Infatti ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 : *"Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1 (giornalisti che espletino attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione e/o che, oltre all'attività libero – professionale, svolgano altresì attività di lavoro dipendente), sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite (comma 1). Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del*

relativo importo sulla fattura (comma 2)''. Pertanto il contributo integrativo è stato eventualmente , ma non vi è prova in atti , versato direttamente ai giornalisti e non all'Inpgi e neppure è stato dimostrato che effettivamente questi l'abbiano corrisposto all'Inpgi .Quanto infine al calcolo delle sanzioni deve ritenersi che non ricorra la fattispecie dell'evasione contributiva (che ai sensi dell'art 116 comma 8 L 388/2000 lett b) ricorre nel caso in cui il datore di lavoro , con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi occulta rapporti in essere o le retribuzioni erogate) ma quella dell'omissione contributiva : infatti nella fattispecie non risulta che l'opponente abbia ommesso registrazioni o denunce obbligatorie , ma qualificando erroneamente il rapporto ha proceduto al consequenziale versamento contributivo (cfr sul punto Cass. Sez Lav n° 1476/2015 secondo la quale il successivo accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto non vale ad integrare la fattispecie dell'evasione contributiva). In conclusione il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata alla corresponsione in favore dell'Inpgi della somma di € 78.993,96 , oltre a sanzioni civili per omissione ex art 116 comma 8 lett a) L 388/2000 ; l'Inps deve essere condannato al pagamento in favore dell'Inpgi della somma di € 60.519,04 indebitamente corrisposta dall'opponente .

L'esito della lite , la complessità della materia nella quale si registrano diversi orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti .

PQM

Definitivamente pronunciando così provvede :

- revoca il d.i. opposto ;
- condanna l'opponente [redacted] srl condannata alla corresponsione in favore dell'Inpgi della somma di € 78.993,96 , oltre a sanzioni civili per omissione ex art 116 comma 8 lett a) L 388/2000 ;
- condanna l' [redacted] al pagamento in favore dell'Inpgi della somma di € 60.519,04 indebitamente corrisposta dall'opponente ;

-compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Roma 8/6/2015

Il Giudice
Dott.ssa E Capaccioli



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 8/6/2015

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Maria Giuseppina Vitelli